



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE ASSEMBLEE DELL' ASSOCIAZIONE Archivio dell'UDI della provincia di Siena

ASSEMBLEA DEL GIORNO 20 giugno 2019

Alle ore 16, 00, in seconda convocazione, si è riunita nei locali dell'associazione, in via G. Di Vittorio n. 14, Siena, l'assemblea delle socie. Sono presenti: Tiziana Bruttini, Daniela Angiolini, Claudia Foti, Anna Giorgetti, Gabriella Neri, Tommasina Materozzi, Laura Carli, Silvia Domini, Francesca Stella, Domenica Fiore, Christel Radica.

L'assemblea è valida.

O.D.G.:

1. modifiche allo Statuto per gli adeguamenti richiesti dalle nuove norme legislative sul terzo settore;
2. approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
3. rinnovo del Comitato Direttivo;
4. informazione sulle iniziative svolte e sui progetti per prossimi mesi;
5. varie ed eventuali.

La presidente Tiziana Bruttini relaziona sul 1° punto e comunica che il primo cambiamento nello Statuto è la nuova denominazione che prevede l'aggiunta della specifica "Organizzazione di volontariato" al nome dell'Associazione stessa.

Illustra poi le altre modifiche da apportare:

all'art. 2 l'ampliamento degli scopi e finalità con il riferimento alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

all'art. 3 la domanda di ammissione per le nuove associate e all'art. 5 i casi di perdita della qualifica di associata;

all'art. 8 propone di mantenere da 7 a 13 il numero minimo e massimo per il Comitato Direttivo e di portare la durata dell'incarico da 1 a 2 anni;

all'art. 14 l, in aggiunta al libro dei verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, la tenuta del libro delle associate e del registro delle volontarie;

all'art. 17, scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'introduzione della norma prevista dalla legge sul Terzo settore.

L'assemblea approva all'unanimità lo Statuto così modificato.

2°, 3°, 4°, 5° punto Omissis

Non avendo altro da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 18,50

La verbalizzante Tommasina Materozzi

La presidente Tiziana Bruttini

Tommasina Materozzi

Tiziana Bruttini



24 GIU 2019

REGISTRATO A SIENA IL.....
AL N. *1196* MOD. *3*
VERSATI €..... *Esente*

Edi Donzella Viccomagno ()*
(*) Firma sostitutiva del Direttore Provinciale

STATUTO

Archivio UDI (1945-1982) della Provincia di Siena ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "**Archivio UDI (1945-1982) della Provincia di Siena ODV**", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Siena* e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato delle proprie associate:

In particolare l'associazione è finalizzata:

- alla ricerca e alla conservazione del materiale relativo al movimento femminile nella provincia di Siena con particolare riferimento al periodo 1945-1982;
- alla organizzazione delle iniziative atte a ricostruire e divulgare la storia delle lotte delle donne senesi;
- alla formazione di una coscienza di genere e al superamento degli stereotipi sessisti,

Opera nei settori nei settori:

dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché nelle *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

degli interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

dell'organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

della promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

della promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero delle associate)**

Il *numero* delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione *tutte le donne* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammessa* come associata dovrà presentare al Comitato direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessata e *annotata*, a cura del Comitato direttivo, nel libro degli associati.

Il Comitato direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associata ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi delle associate)**

Le associate hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette nelle stesse;
- esaminare i libri sociali;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Le associate hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associata)**

La qualifica di associata si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associata che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *esclusa* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associata può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Comitato direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associata.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Comitato direttivo;
- la Presidente.

Alle componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte coloro che sono iscritte nel libro degli associati.

Ciascuna associata ha *un voto*.

Ciascuna associata può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra associata mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche a mezzo stampa o per e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno,

spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo delle associate.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca le componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità delle componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione delle associate*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà delle associate, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministrateci non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza della maggioranza più una delle associate e il voto favorevole dei 2/3 delle presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate.

ART. 8 **(Comitato direttivo)**

Il Comitato direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Comitato direttivo è *formato* da un minimo di 7 ad un massimo di 13 socie, nominate dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*.

Tutte le amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle componenti. Le *deliberazioni* del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza delle presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito alle amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

La Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è *eletto* dal Comitato direttivo tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.

La Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato direttivo, la Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o impedimento, tali compiti spettano ad un'altra componente da essa delegata.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Comitato direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Comitato direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle *associate*, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- registro delle *volontarie*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Le associate hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata alla Presidente dell'Associazione.

ART. 15 **(Volontarie)**

Le *volontarie* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontaria è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie.

ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra le proprie associate.

ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.